

Proc. n. 4320/2019 r.g. mod. 16
Proc. n. 11174/2018 r.g. mod. 21



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PRIMA SEZIONE PENALE

Collegio C

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, composto dai signori magistrati:

dott. Francesco Ciocia	Presidente
dott. Eugenio Polcari	Giudice
dott.ssa Marzia Pellegrino	Giudice rel.

all'udienza del 14-12-2023, nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di Spasiano Gennaro, Barletta Giuseppe, Campolattano Antonio e Berti Nicola, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Letto l'art. 530, comma secondo, c.p.p., assolve Spasiano Gennaro, Barletta Giuseppe e Campolattano Antonio dall'imputazione ascritta al capo 1) (delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 323 c.p.), perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Spasiano Gennaro, Barletta Giuseppe e Campolattano Antonio per il reato ascritto al capo 3) (artt. 81 cpv. c.p., 61, comma primo, n. 2 c.p., 110 c.p. e 44 lett b) d.p.r. 380/2001), essendo il medesimo estinto per prescrizione.

Letto l'art. 530, comma secondo, c.p.p., assolve Spasiano Gennaro, Barletta Giuseppe, Campolattano Antonio e Berti Nicola dall'imputazione ascritta al capo 4) (delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 323 c.p.), perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara:

- Spasiano Gennaro responsabile dei reati ascritti ai capi di imputazione 2) (art. 480 c.p.), 5) (art. 480 c.p.), 6) (artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. 380/2001), esclusa, per quest'ultimo reato, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 c.p., 7) (artt. 81, 110 e 323 c.p.), 8) (art. 480 c.p.), 9) (artt. 81 cpv. c.p., 61, comma primo, n. 2 c.p., 110 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. 380/2001) e 10), riqualificato il reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. nel delitto di cui agli artt. 110 e 483 c.p., uniti dal vincolo della continuazione, reato di cui al capo 7) più grave, e lo condanna, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

- Barletta Giuseppe responsabile dei reati ascritti ai capi di imputazione 6) (artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. 380/2001), esclusa, per quest'ultimo reato, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p., 7) (artt. 81, 110 e 323 c.p.), 9) (artt. 81 cpv., 61, comma

primo, n. 2 c.p., 110 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. 380/2001) e 10), riqualificato il reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. nel delitto di cui agli artt. 110 e 483 c.p., uniti dal vincolo della continuazione, reato di cui al capo 7) più grave, e lo condanna, concesse le attenuanti generiche, alla pena complessiva di anni 1 e mesi 5 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

- Campolattano Antonio responsabile dei reati ascritti ai capi di imputazione 6) (artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. 380/2001), esclusa, per quest'ultimo reato, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p., e 10), riqualificato il reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. nel delitto di cui agli artt. 110 e 483 c.p., uniti dal vincolo della continuazione, reato di cui al capo 10) più grave, e lo condanna, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e giorni 15 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

- Berti Nicola responsabile dei reati ascritti ai capi di imputazione 6) (artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. 380/2001), esclusa, per quest'ultimo reato, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p., e 10), riqualificato il reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. nel delitto di cui agli artt. 110 e 483 c.p., uniti dal vincolo della continuazione, reato di cui al capo 10) più grave, e lo condanna, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e giorni 15 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 31 e 28 c.p., applica agli imputati Spasiano Gennaro e Barletta Giuseppe la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 1.

Letto l'art. 163 c.p., applica il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di Spasiano Gennaro e Campolattano Antonio.

Letto l'art. 323, comma primo, c.p.p., dichiara l'inefficacia del sequestro preventivo avente ad oggetto gli immobili di cui ai capi di imputazione nn. 1) e 3) (permesso di costruire n. 965/2017) e ne dispone l'immediata restituzione agli aventi diritto.

Letto l'art. 31, comma nono, del d.p.r. 380/2001, ordina la demolizione delle opere di cui ai capi d'imputazione n. 6) (permesso di costruire n. 972/2017) e n. 9) (permesso di costruire n. 1009/2018), ove non altrimenti eseguita.

Letto l'art. 335 bis c.p., ordina la confisca degli immobili di cui al capo d'imputazione n. 7) (permesso di costruire n. 1009/2018).

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna Spasiano Gennaro, Barletta Giuseppe, Campolattano Antonio e Berti Nicola, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile con le condotte oggetto della pronuncia di condanna, danni da liquidarsi nella competente sede civile.

Letto l'art. 539, comma secondo, c.p.p., rigetta la richiesta di condanna al pagamento della provvisoria avanzata nei confronti degli imputati Spasiano Gennaro, Barletta Giuseppe e Campolattano Antonio.

Letto l'art. 541 c.p.p., condanna gli imputati Spasiano Gennaro, Barletta Giuseppe, Campolattano Antonio e Berti Nicola, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquida in complessivi euro 4.065,00, oltre spese generali, Iva e cpa, come per legge.

Letto l'art. 544 comma terzo, c.p.p., riserva il deposito della motivazione in giorni 90.
S. Maria C.V., lì 14-12-2023.

Il Presidente
Antonio Ciano